



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

# FLORE

## Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

### La responsabilità dei genitori di sportivi minorenni

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

*Original Citation:*

La responsabilità dei genitori di sportivi minorenni / putorti vincenzo. - In: LE CORTI FIORENTINE. - ISSN 2385-1279. - STAMPA. - I:(2019), pp. 1-32.

*Availability:*

This version is available at: 2158/1190004 since: 2021-01-21T13:51:20Z

*Terms of use:*

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

*Publisher copyright claim:*

(Article begins on next page)

## **Responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. e illecito sportivo del minore**

*Sommario: 1) Oggetto dell'indagine – 2) L'attività sportiva tra minori di natura dilettantistica - 3) La struttura soggettiva del fatto lesivo – 4) L'interferenza tra norme comuni e regole sportive – 5) La scriminante sportiva. L'area di operatività nei giudizi di responsabilità del minore – 6) Illecito sportivo e responsabilità dei genitori. 7) I riflessi dell'odierna concezione della potestà genitoriale sul sistema di responsabilità civile*

1. Le peculiarità che caratterizzano la responsabilità civile dei genitori per il fatto illecito commesso dal figlio minore nell'esercizio dell'attività sportiva si ricollegano al complesso e articolato rapporto esistente tra ordinamento statale e fenomeno sportivo<sup>1</sup> e risultano accresciute, oggi, dalle molteplici istanze sottese al mondo dello sport e dai significativi mutamenti normativi che hanno interessato la potestà genitoriale<sup>2</sup>. Proprio l'attività sportiva minorile costituisce infatti un angolo di osservazione privilegiato per valutare sia il rapporto tra genitori e figli, sia il grado di libertà e di protezione che dovrebbe essere assicurato al minore nello svolgimento

---

<sup>1</sup> P. PERLINGIERI, *Riflessioni conclusive*, in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del Convegno nazionale SISDIC, Napoli, 2009, 7p. 15 ss.; id. *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *L'ordinamento giuridico e i suoi valori*, Napoli, 2006, p. 13 ss.; F. VERDE, *Sul difficile rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, *ivi*, p. 675 ss.; G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1984; T. PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007, p. 46; L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1998, p. 5 ss.; id., *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, *ivi*, 1999; id. *Lo sport. Profili teorici e metodologici*, (cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010, p. 54 ss. A. LEPORE, *La responsabilità civile e la tutela della «persona-atleta»*, Napoli, 2009, p. 36 ss.; T.E.FROSINI, *L'ordinamento sportivo nell'ordinamento costituzionale*, in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico cit.*, p. 305 ss.; E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*; Napoli 2008, p. 8 ss.; G. FACCI, *La responsabilità civile delle Federazioni sportive e la vexata quaestio dei rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo*, in *Corr. giur.* 2018, XXXV, p. 204; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, p.29 ss.; G. VALORI, *Il diritto nello sport*, II ed., Torino, 2009, p.3 ss.; P. ZATTI, «*Ordinamento sportivo*» e ordinamento giuridico statale tra «autonomia» e «riserva di giurisdizione, Dal «diritto dei privati» all'«ordinamento settoriale»: verso una «lex sportiva»?», in *Rass. dir. econ.sport.*, 2007, p. 316 ss.; M.SANNINO – F.VERDE, *Il diritto sportivo*, Milano, 2015; N. PAOLANTONIO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Resp.civ prev.*, 2007, p. 1152 ss.; M.SANNINO – F.VERDE, *Il diritto sportivo*, Milano, 2015

<sup>2</sup> E' evidente che l'attività sportiva sia diventata oggi un fenomeno di massa e non più elitario come un tempo, con conseguente crescente moltiplicarsi di atleti anche minorenni, istruttori, allenatori, strutture e impianti, che hanno determinato un aumento delle domande di tutela contro i danni verificatisi durante le competizioni sportive professionistiche, dilettantistiche o amatoriali M. FRANZONI *Dei fatti illeciti*, in *Comm. al cod. civ.* Scialoja Branca, Bologna, 1993, p. 68.

dell'attività sportiva, sia, ancora, la relazione esistente tra regole tecniche e norme codicistiche che disciplinano la responsabilità civile<sup>3</sup>

Preliminarmente, occorre chiarire che le questioni concernenti la responsabilità dei genitori, sebbene autonome e soggette a regole diverse rispetto a quelle che disciplinano la responsabilità dell'atleta, sono intrinsecamente connesse, fondandosi entrambe sullo stesso evento: l'illecito del minore<sup>4</sup>. E' la condotta antigiuridica tenuta dal figlio che si pone quale fattore necessario per la responsabilità dei soggetti di cui all'art. 2048 c.c., anche se essa – è dato precisare – non discende, *ipso iure*, dal comportamento dell'atleta, rimanendo esclusa non solo là dove manchi una loro *culpa in vigilando* o in *educando*, ma anche nel caso in cui l'atto lesivo non integri gli estremi del fatto illecito ovvero si sia in presenza di lesioni che il minore abbia arrecato a se stesso (c.d. lesioni auto procurate o autolesionismo)<sup>5</sup>.

Conseguentemente, prima di esaminare i profili concernenti la responsabilità genitoriale, è opportuno soffermarsi sugli elementi che

---

<sup>3</sup> Da tempo si ritiene che l'art. 2048 c.c. sia applicabile anche alle attività sportive in virtù dell'esistenza del rapporto che lega l'allievo/atleta ai genitori/istruttori, che sono tenuti alla protezione e vigilanza del minore. M. FRANZONI, op .cit., p.315 ss.

<sup>4</sup> M. CIMMINO, *Comportamenti lesivi del minore*, in *Fam. dir.* 2016, p. 153; id. *Anche i minori accettano il rischio sportivo?*, in *Dir. sport*, 2011; p. 2 ss; G. BERTI DE MARINIS, *La responsabilità civile dei genitori ex art. 2048 c.c. per il fatto illecito del minore commesso durante una partita di calcio*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 1960 ss, L. COLANTUONI, *Diritto dello sport*, Torino, 2009, p. 330 ss; C. CALCIANO, *Diritto dello sport . Il sistema di delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010, p. 47; BONA-CASTELNUOVO-MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, p. 165 ss;; V.FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 45 ss; V.SCIALOJA, voce *Responsabilità sportiva*, in *Dig. IV, disc. priv., Sez. civ.*, XVII, Torino, 1988, p. 410 ss.; S. SICA, *Lesioni cagionate in attività sportive e sistema di responsabilità*, in *Corr. giur.*, 2000, p. 737; G.CAPILLI-P.M.PUTTI, *La responsabilità nello sport*, in Bessone (a cura di), *Casi e questioni di diritto privato*, XX, Milano, 2002, p. 67 ss.; G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, in *Resp civ.prev.* 2005, p. 1038 ss.; M. SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 2154; R. FRAU *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali*, in *Resp. civ.prev.* 2006, p. 1028 ss.

<sup>5</sup> V. PUTORTÌ, *Illecito sportivo del minore e responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p.176. In realtà, nell'ipotesi di danno procurato dall'allievo a se stesso, non trova applicazione l'art. 2048 c.c., dal momento che la responsabilità dell'allenatore/istruttore è di natura contrattuale. In questi casi, pertanto, il danneggiato può avvalersi di un regime probatorio più favorevole, dimostrando l'avvenuta violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dell'istruttore durante lo svolgimento del rapporto. In questo senso, da ultimo, vedi Trib. Firenze 28/1/ 2018 n. 180, il quale, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, ha stabilito che in caso di danno arrecato dal minore a se stesso non operano le norme sulla responsabilità civile di cui agli artt. 2043 c.c. ss., bensì quelle sulla responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c , trattandosi di responsabilità da contatto sociale.

caratterizzano la fattispecie di responsabilità dell'atleta minorenni. Ciò al fine di stabilire, da un lato, se essa derivi e sia disciplinata unicamente dalle regole sportive, considerando queste ultime indipendenti e parallele rispetto alle norme codicistiche, in quanto dotate di una propria autonomia funzionale, oppure se – come appare preferibile - detta responsabilità trovi il suo punto di riferimento nell'intero sistema ordinamentale, e dunque anche nel *neminem laedere*, quale criterio concorrente di selezione delle condotte anti-giuridiche.<sup>6</sup>

E' in questa logica, infatti, tesa a precisare la valenza operativa delle regole sportive e di quelle codicistiche, che si individueranno i presupposti richiesti per la responsabilità dell'atleta, per poi interrogarsi sul fondamento e la natura della responsabilità dei soggetti di cui all'art. 2048 c.c.<sup>7</sup> tra i quali rientrano anche gli istruttori che sono ritenuti ormai perfettamente assimilabili ai precettori<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Cass. 21 febbraio 2000, n. 1951, in *Foro it.* 2000, II 320; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20908, ivi. 2006, I, 1465 secondo le quali la responsabilità sportiva è fondata sulla colpa, da ravvisarsi quando la condotta riveli un disprezzo per l'altrui integrità fisica e travalichi i limiti del rischio consentito. A. GRECO, *Rischio accettabile e illecito sportivo*, in *Dir. giust.* 2018, p. 7 ss.

<sup>7</sup> Cass. 6 luglio 2017 n. 1666; Trib. Bari, 28 giugno 2016 n. 3589; M. FRANZONI, op. cit., p. 368, evidenzia l'importanza dell'opera integrativa e chiarificatrice svolta dalla giurisprudenza soprattutto in tema di: a) estensione dell'ambito soggettivo di applicabilità della norma (istruttori, accompagnatori, allenatori, organizzatori); b) prova liberatoria, trasformata da prova negativa (non aver potuto impedire il fatto,) in positiva, aver sorvegliato adeguatamente e ben educato il minore.

<sup>8</sup> La qualifica di precettore designava tradizionalmente “gli insegnanti privati d'uso un tempo presso le famiglie signorili ai quali veniva affidata l'educazione ed istruzione dei minori” (Cass. Sez. un. 3 febbraio 1972 n°260, in *Foro it.* 1972, I, 2, 3522), mentre oggi individua tutti coloro che svolgono funzioni di vigilanza accessorie all'insegnamento (PERLINGIERI, D'AMICO, *Manuale di diritto civile* (a cura di P. Perlingieri), Napoli, 2007, p. 682). In ambito sportivo, detta qualifica è riconosciuta a colui che “si affianca e sostituisce il genitore nell'opera educativa. Più precisamente, la Suprema Corte (Cass. 18 luglio 2003 n. 11241) ha evidenziato come la figura del precettore richieda sia un'attività di insegnamento, sia un rapporto continuativo, visto che essa si identifica “con il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione, istruzione, preparazione ad una gara o a una disciplina sportiva, sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario”. Sicché quando il minore è sotto la sua sorveglianza - e cioè da quando l'istruttore riceve il minore a quando lo riconsegna ai genitori, comprese le pause tra un allenamento e l'altro o tra due o più gare, nonché durante le fasi che precedono e seguono l'incontro - risponde nella veste di “continuatore dell'opera paterna” (L. SANTORO, *Responsabilità degli istruttori ex art. 2048 c.c.: no se allievi maggiorenni*, nota a Trib. Prato 27 settembre 2011, in *Pers. danno.it*; V. FRATTAROLO, op. cit., p.66). R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità per fatto altrui*, in *Noviss. Dig. it.*, XX, Torino, 1968, p. 696, che rileva come la responsabilità dei precettori trovi fondamento proprio nello specifico e qualificato rapporto che intercorre tra gli istruttori e gli allievi e per la rilevanza che detto rapporto assume nei confronti dei terzi.

2. La complessità ed i molteplici risvolti sociali, culturali ed economici che caratterizzano il fenomeno sportivo<sup>9</sup>, inducono ad incentrare l'analisi sui soli profili riguardanti le competizioni che si svolgono tra minori nell'ambito di manifestazioni di natura dilettantistica o amatoriale. Esse infatti sono accomunate, da un lato, dall'aver carattere agonistico<sup>10</sup> e dall'essere finalizzate al perseguimento di scopi ludici, ricreativi, educativi, sociali, di benessere psico-fisico; dall'altro, dall'essere prive di una logica remunerativa, fonte di reddito per l'atleta che svolge la prestazione, così come avviene invece negli sport professionistici<sup>11</sup>. Pur in assenza di una chiara e netta distinzione normativa delle diverse tipologie di sport, può dirsi nondimeno che, mentre le competizioni di natura dilettantistica si caratterizzano per essere inserite all'interno di un'organizzazione che coordina la gara e gestisce le partite, quelle amatoriali o amicali, invece, sebbene mirino a stabilire un vincitore e si svolgano secondo le regole sportive previste per qual tipo di sport, hanno natura occasionale e fuoriescono da un circuito organizzativo gestito da terzi<sup>12</sup>.

Come, pure, preme precisare che, viste le differenti situazioni di esposizione al pericolo che le diverse attività sportive presentano<sup>13</sup>, in questa sede si avrà riguardo ai soli sport di squadra, di natura non violenta,

---

<sup>9</sup> G. LIOTTA, *Diritto civile. Dizionario del Diritto Privato*, voce *Sport* (diritto dello) (promosso da Irti a cura di Martuccelli-Pescatore), Milano 2011, p. 1568

<sup>10</sup> L'art. 2 Decr. Min. 28 febbraio 1983 non indica quali siano le attività agonistiche, ma demanda alle Federazioni sportive il compito di individuare e rilasciare la qualifica di "agonistica" all'attività svolta dagli atleti. Tuttavia, la circolare del Ministero della Sanità ha specificato che deve considerarsi agonistica "l'attività sportiva praticata sistematicamente e continuamente soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della P.I. in ordine ai Giochi della Gioventù.

<sup>11</sup> P. FEMIA, *Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà della qualificazione*, in AA V.V. *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit. 293 ss; G. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. dir. spor.* 1986, p. 166; G. LIOTTA- L. SANTORO, *Lezioni di Diritto sportivo*, Milano, 2009, p. 6 ss., che evidenziano la pluralità di criteri posti a base della distinzione delle varie tipologie di attività sportive;

<sup>12</sup> V. PUTORTÌ, op. cit., p. 178, rileva come sotto il profilo considerato non assuma particolare significato la distinzione tra organizzatori appartenenti ad una federazione sportiva e dalla stessa autorizzati ad organizzare un evento sportivo ed organizzatori c.d. di fatto, non federati, dal momento che tale distinzione rileva soprattutto in ordine all'omologazione dei risultati delle gare (F. DI CIOMMO- VITI, *La responsabilità civile in ambito sportivo*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, (a cura di Cantamessa, Riccio, Sciancalepore), Milano, 2008, p. 290..

<sup>13</sup> Basti pensare alla differenza che sussiste tra sport a violenza necessaria (es pugilato, *rugb*, lotta) a cui si applica l'art. 2050 c.c. e sport considerati non violenti come il calcio o il basket, oppure tra sport di squadra che richiedono una vicinanza tra gli allievi e un contatto fisico e sport individuali nei quali tale contatto è assente (quali, ad esempio, il tennis).

che richiedono una vicinanza tra gli allievi e un contatto fisico; mentre non saranno oggetto di analisi gli sport individuali in cui tale contatto sia assente<sup>14</sup>. Distinzione, questa, che però non è affatto sopraffabile a quella tra attività pericolose e non pericolose ex art. 2050 c.c., dal momento che il concetto di pericolosità è relativo e dipende dalla scienza e dalle conoscenze tecnico- scientifiche raggiunte in quel settore nel momento in cui si è verificata la lesione<sup>15</sup>.

Muovendo dalla struttura “aperta” della predetta norma<sup>16</sup>, si è superata infatti l’opinione tradizionale che qualificava come pericolosi i soli sport a violenza necessaria, o intrinsecamente rischiosi, e si è ritenuto che rientrino nella previsione di cui all’art. 2050 c.c. non solo le attività espressamente menzionate dalle leggi di pubblica sicurezza e dalle altre leggi speciali<sup>17</sup>, ma anche quelle che, pur non possedendo, in sé e per sé, carattere di pericolosità<sup>18</sup>, assumano tale natura se considerate in relazione al tipo di manifestazione sportiva, agli scopi, alla natura, alle caratteristiche dei mezzi utilizzati ed alle qualità soggettive degli atleti<sup>19</sup>. Questo perché

---

<sup>14</sup> In dottrina, alcuni autori (G. DI FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv.it. dir. proc. pen.* 1983, p. 587) distinguono gli sport intrinsecamente violenti (pugilato, lotta, arti marziali) da quelli nei quali un comportamento violento è occasionalmente consentito (calcio); altri autori invece (F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (dir. pen)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 647), incentrando l’attenzione sull’atleta, tendono a diversificare le attività a violenza eventuale sulla persona (calcio) o su cose (tennis) da quelli a violenza diretta (pugilato) o rivolta verso l’avversario o verso quest’ultimo e cose (*rugby*).

<sup>15</sup> A. LEPORE, *La responsabilità civile degli allenatori nell’attività sportiva, tra antigiusuridicità e colpevolezza*, in *Rass. dir. ec.sport*, 2017, 185

<sup>16</sup> C. SALVI, *La responsabilità civile*, in Tratt. Iudica Zatti, Milano, 2005, p. 174.

<sup>17</sup> Possono considerarsi pericolose le attività qualificate tali da specifiche disposizioni legislative o sottoposte per legge o regolamento all’obbligo di adottare determinate misure preventive o soggette alla potestà autorizzativa della P.A., ovvero quelle che rivestono siffatto carattere in base alle conoscenze tecniche ed alla comune esperienza (A. FUCCI, *La responsabilità dell’organizzatore di un evento sportivo nei confronti degli atleti partecipanti allo stesso*, in *Resp. civ.* 2011, p. 353),

<sup>18</sup> La giurisprudenza ha precisato che, contenendo tutte le attività umane un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, è necessario distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, quale elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2043 c.c.; la seconda, invece, concerne un’attività che è potenzialmente pregiudizievole per l’altrui integrità psico-fisica, vista l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della natura o della tipologia dei mezzi adoperati, e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’art. 2050 c.c. (Cass. 21 ottobre 2005 n° 20357).

<sup>19</sup> Cass. 7 maggio 2007 n° 10300, in *Foro it.*, 2007, I, 1685 e risalendo nel tempo, Cass. 22 febbraio 1979, n° 1155, in *Mass. foro it.* 1979, Trib. Perugia, 5 settembre 1989, in *Foro pad.* 1990, I, 339; P. PERLINGIERI, P. D’AMICO, op. cit., p.682, secondo i quali sono

sono tali elementi che, accrescendo le potenzialità lesive dell'attività svolta, possono aumentare le probabilità del verificarsi di un danno, ovvero aggravare le conseguenze dannose normalmente riconducibili al tipo di sport praticato, e dunque far sì che l'attività possa ricadere sotto la sfera di operatività dell'art. 2050 c.c.<sup>20</sup>.

Nelle pagine seguenti si tratta quindi di evidenziare la specificità del tema relativo alla responsabilità degli atleti minori in competizioni dilettantistiche<sup>21</sup> non intrinsecamente violente, nonché di chiarire il peculiare atteggiarsi del contenuto degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia incombenti sul giocatore, per poi esaminare i profili relativi alla natura della responsabilità dei genitori per l'illecito sportivo commesso dal figlio.

3. In dottrina e in giurisprudenza si ritiene, ormai da tempo, che l'operatività dell'art. 2048 c.c. si estenda anche al fenomeno sportivo se sussista un fatto antiggiuridico, compiuto da un minore, tradottosi nella lesione di una posizione soggettiva meritevole di tutela<sup>22</sup>. Evento, questo, che, privato delle sue componenti soggettive, deve sussistere anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2047 c.c., visto che il criterio distintivo tra le due disposizioni normative è incentrato sulla capacità di intendere e di volere del minore al momento della commissione dell'illecito.

---

considerasi pericolose tutte le attività che presentano per loro natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati una rilevante probabilità di danno o una spiccata potenzialità offensiva, di guisa che l'accertamento va effettuato in concreto anche sulla base delle nozioni di comune esperienza; M. FRANZONI, *Responsabilità per attività pericolose*, in *La responsabilità civile* a cura di Alpa e Bessone, II, 2, Torino, 1987, p. 456 ss., che cita vari esempi, tra i quali si segnalano l'attività organizzativa di una partita di calcio o di una gara ciclistica, sciistica, motociclistica o di equitazione. Attività, queste, che, sebbene considerate non pericolose se esercitate per finalità di svago, possono assumere tale carattere in base alle concrete circostanze in cui si svolgono ed agli scopi (agonistici) perseguiti.

<sup>20</sup> Cass. 7 maggio 2007 n°10300; Cass. 26 aprile 2004 n° 7916; Cass. 5 giugno 2002 n° 8148.

<sup>21</sup> La realtà odierna dimostra come in virtù del *trend* dei *baby* campioni, in alcune specialità, quali il calcio o la ginnastica artistica, l'età media degli atleti si abbassi sempre di più, visto che il raggiungimento dei massimi traguardi si ottiene soprattutto in età precoce (L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, in *Riv. Fac. Scienze Motorie, Univ. Palermo*, I, 2008, p.65).

<sup>22</sup> *Ex multis*, vedi Cass. 30 marzo 2011 n. 7247; Cass. 26.06. 2001 n° 8740 in *Foro it.* 2001, I, c. 3098 con nota di F. DI CIOMMO, *L'illiceità (o antiggiuridicità) del fatto del minore (o dell'incapace) come presupposto per l'applicazione dell'art. 2048 (o 2047) c.c.*, che ha ribadito come ai fini della responsabilità del sorvegliante sia necessario che il fatto dell'incapace, escluso l'elemento psicologico, presenti tutte le caratteristiche di antiggiuridicità, di modo che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito.

Conseguentemente, in presenza di un danno causato da una persona incapace di intendere e di volere, non essendo l'evento lesivo ascrivibile all'atleta, sarà soltanto il sorvegliante che, ove non dimostri di non aver potuto impedire il fatto, risponderà delle conseguenze dannose *ex art. 2047 c.c.*; mentre se il minore possiede la capacità naturale ed il fatto sia a lui imputabile, responsabili del danno, in solido con l'atleta, saranno i genitori o gli istruttori, ai sensi dell'art. 2048 c.c.<sup>23</sup>. Tant'è vero che l'art. 2048 c.c., a differenza della norma che lo precede, fa espresso riferimento al fatto illecito, così richiamando l'attenzione sull'importanza di tutte le circostanze previste dall'art. 2043 c.c., comprese quelle che riguardano la struttura soggettiva dei comportamenti<sup>24</sup>.

Così, pure, è opportuno rilevare che nel giudizio di responsabilità civile spetta al giudice accertare, sulla base delle specifiche e concrete circostanze nelle quali il danno si è verificato, se il minore fosse effettivamente capace di intendere e di volere. Detta capacità, infatti, va intesa non in modo astratto, come *status* della persona, ma deve essere accertata in concreto, caso per caso, in relazione alla specifica attività praticata dall'atleta, alla sua capacità di discernimento e autodeterminazione ed al grado di libertà e responsabilità maturato<sup>25</sup>. Essa, in particolare, non può essere concepita come nozione permanente e generale, ma va riferita a singoli settori o sfere di interessi, ben potendo l'insufficienza psichica manifestarsi in ordine al compimento di taluni atti e non di altri, a prescindere dall'età dell'atleta.

---

<sup>23</sup> Il legislatore ha inserito la norma che esclude la responsabilità del soggetto incapace di intendere e di volere (art. 2046), poi l'art. 2047, che individua i genitori, nella loro qualità di sorveglianti, quali responsabili del danno cagionato dal minore incapace ed infine l'art. 2048 che disciplina l'ipotesi in cui il fatto illecito sia compiuto da un soggetto capace di intendere e di volere, ma minore d'età. G. VISINTINI, *I fatti illeciti I, L'ingiustizia del danno – Imputabilità*, Padova, 1987..

<sup>24</sup> Basti pensare che nel cod. civ. del 1865, sebbene l'art. 1151 prevedesse che nessuna responsabilità potesse sussistere senza la colpa del soggetto che aveva provocato il danno, l'art. 1153 stabiliva che "ciascuno parimenti è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere ..." ed al secondo comma precisava che "il padre o in mancanza la madre sono obbligati pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi", senza che a tal fine fosse necessaria la colpevolezza del minore autore del danno. In questo senso, vedi la Relazione al codice civile del '42 (par. 794) dove si afferma l'importanza della modifica testuale apportata alla norma, dal momento che l'art. 2048 fonda la responsabilità delle persone *ivi* indicate sulla colpa propria o altrui.

<sup>25</sup> M. BESSONE, *La ratio legis dell'art. 2048 c.c e la responsabilità degli insegnanti per il fatto illecito dei minori*, in *Foro pad.* 1982, p. 329; M. MANTOVANI, *Responsabilità dei genitori, precettori, maestri d'arte*, in *La responsabilità civile cit.*, I, p. 40 ss.



In particolare, quest'ultimo fattore, a differenza di quanto accade nel sistema penalistico - dove assume un rilievo assorbente, visto che per i soggetti infraquattordicenni non è richiesto alcun giudizio sulla loro capacità naturale - in ambito civilistico riveste invece un valore presuntivo, non assoluto, non potendo essere considerato quale prova *in re ipsa* dell'incapacità del ragazzo. Di qui i dubbi e le perplessità suscitati dalle decisioni che, richiamando i parametri penalistici, considerano incapaci naturali i soggetti infraquattordicenni e capaci di intendere e di volere i c.d. minori "medi" e "grandi", a prescindere da ogni specifico e concreto accertamento della loro capacità<sup>26</sup>.

In realtà - è dato ribadire - che ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere occorre far riferimento non solo all'età, ma anche ai parametri tratti dalla comune esperienza e dalle scienze medico-sociologiche, valutando lo sviluppo intellettuale del minore, il tipo di studi frequentati, l'eventuale presenza di patologie ritardanti la forza del carattere, la capacità di autodeterminarsi, lo spazio di libertà di cui gode, l'acquisto consapevole dell'illiceità del gesto tecnico compiuto e della gravità delle conseguenze da esso derivate<sup>27</sup>.

Ciò in armonia con le più recenti riflessioni della comunità internazionale e con gli attuali orientamenti domestici formati in tema di libertà e di capacità di autodeterminazione del minore che, oltre ad assicurare a quest'ultimo un'ampia tutela in relazione ai diritti fondamentali e alle situazioni esistenziali, gli attribuiscono determinati spazi di autonomia in ordine a specifiche aree. Anche se proprio in ambito sportivo sussistono alcune gravi carenze da parte delle Federazioni in ordine agli esami richiesti per la valutazione della maturità e delle capacità psichiche dell'atleta minorenni. Di qui la necessità di un intervento normativo che

---

<sup>26</sup> Cass. 19 novembre 2010 n. 23463; Cass. 9 aprile 1997 n°3088, in *Fam. dir.*, 1997, p. 221, che, ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere di un minore d'età, escludono la necessità di un'indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore sono tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro.

<sup>27</sup>F. CARINI, *La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili*, in *Eur. dir. priv.* 2011, p. 257 ss. Cass. 30 marzo 2011 n. 7247 cit.; Cass. 26 giugno 2001 n°8740, cit. sottolineano come in presenza di un illecito compiuto da un minore il giudice non possa limitarsi a tener presente l'età dell'autore del fatto, ma debba procedere ad un più articolato giudizio, tenendo conto di tutte le circostanze indicate nel testo.

renda obbligatori gli accertamenti non solo sulla idoneità morfo-funzionale del ragazzo a praticare determinati sport, ma anche sulla sua capacità di cogliere e comprendere le implicazioni e le conseguenze che l'attività sportiva comporta<sup>28</sup>.

4. L'area entro la quale opera la responsabilità del minore per il danno provocato ad un avversario durante una gara è strettamente influenzata dal rapporto che si ritiene sussistere tra regole sportive e norme statali, poiché è dal modo in cui si concepisce tale relazione che derivano le diverse soluzioni prospettabili in tema di illecito sportivo.

Da questo punto di vista, è dato innanzitutto osservare che l'aggettivazione del sostantivo sport al termine diritto non attribuisce a quest'ultimo una caratterizzazione diversa, idonea ad ipotizzare due diverse e contrapposte tipologie di norme. In ambito sportivo ciò che è peculiare è il fenomeno che il diritto regola, dedicando ad esso una serie di disposizioni che concorrono a disciplinare determinati casi concreti<sup>29</sup>. Disposizioni che, identificandosi con le regole tecniche dettate da ogni singola Federazione per disciplinare il corretto e ordinato funzionamento delle competizioni<sup>30</sup>, non sono affatto autoreferenziali, dotate di una propria autonomia funzionale e facenti parte di un ordinamento separato e indipendente da quello statale, secondo la nota teoria pluralistico ordinamentale<sup>31</sup>, ma

---

<sup>28</sup> S. RIGAZIO, *Minore d'età e attività sportiva: una lettura in chiave dinamica*, in *Rass. Dir. ec. sport*, 2015, p.122

<sup>29</sup> E. INDRACCOLO, *L'attività sportiva del minore fra funzione educativa, ricreativa e di introduzione al mercato del lavoro. Profili metodologici e fonti di regolazione dei rapporti*, in *Rass. dir. ec. sport* 2016, p.102

<sup>30</sup> G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005, p. 11 ss; V.FRATTAROLO, op. cit., p. 24 ss.

<sup>31</sup> Tra i sostenitori delle teorie pluralistico- ordinamentali, si ricorda. W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, 1963, id. *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, p.1381, che aveva individuato affianco all'ordinamento generale gli ordinamenti settoriali. che esprimevano interessi specifici ed avevano carattere di giuridicità, sì da non poter essere sindacati dall'ordinamento generale con riferimento alle problematiche tecniche, che rimanevano di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo. SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1917; SALV. ROMANO, *Autonomia privata*, Milano, 1957; A.E. CAMMARATA, *Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, in Id. *Formalismo e sapere giuridico. Studi*, Milano, 1963, p. 185 ss.; M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*,1949, I, p. 10; Id. *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv.trim.dir.pubbl.*, 1996, p. 671; F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. dir.* vol.XXXIV, Milano, 1985, p. 32 ss. Id. *Legge –Ordinamento giuridico- Pluralità degli ordinamenti*, Milano, 1985 , p. 185 ss.. In senso critico, vedi quanto si dirà nel testo, e in particolare P. PERLINGIERI, *Interpretazione ed evoluzione dell'ordinamento*, in *Riv. dir.*

rientrano nell'ambito di un unico, complesso e unitario sistema ordinamentale<sup>32</sup>. Tant'è vero che il giudizio di responsabilità civile resta di esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria, in quanto relativo alla lesione di interessi che trovano riconoscimento e tutela nell'ambito dell'ordinamento statale.

In questa prospettiva, si comprende perché l'asserita autonomia dell'ordinamento sportivo non si traduca affatto in una rigida e assoluta separatezza tra esso e l'ordinamento statale, ma implichi una necessaria e inevitabile interferenza tra le regole proprie di ciascuno di essi, così come afferma, da tempo, anche la Corte di Giustizia<sup>33</sup>. Pertanto, più che di dualità di ordinamenti<sup>34</sup>, è opportuno parlare di fonti normative plurime, le quali coesistono nell'ambito di un unico e unitario ordinamento<sup>35</sup>.

---

*priv.*, 2011, p. 159 ss; id. *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto Riv. dir. priv.*, 2010, p. 7 ss; che rileva come il c.d. ordinamento sportivo non solo non goda di alcuna autonomia, sì da legittimarlo come "altro" e "diverso" rispetto a quello statale, ma neppure rappresenti un "ordinamento" in senso proprio, poiché l'ordinamento giuridico è unico e non conosce altri ordinamenti, seppur derivati, ma soltanto sistemi normativi che sono parte integrante dell'unico ordinamento, governato dai principi costituzionali che "costituiscono l'identità della forma non modificabile della Repubblica". In questo senso, vedi pure L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici* cit., p. 38; A. LEPORE, *Responsabilità civile, e tutela della <<persona atleta>>*, cit., p. 36 ss; E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, cit., p. 60 ss; R. GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, 2002, p. 46 ss; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. dir. econ. Sport*, 2005, p. 76 ss.

<sup>32</sup>P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente* cit., p. 15, chiarisce come la divisione dell'ordinamento in branche se può essere utile perché ripartisce competenze e necessità didattiche non implica affatto che l'ordinamento sia frazionabile in più settori autonomi e indipendenti tra loro. L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti*, cit., p. 5 ss., che rileva come la regola sportiva non possa in alcun caso essere applicata senza un intervento delle norme statali, dal momento che non può esistere un ordinamento giuridico ulteriore a quello statale.

<sup>33</sup> Da tempo si ritiene che le regole di natura negoziale, emanate dagli Enti sportivi, mai potrebbero porsi in contrasto con le regole e i principi dell'ordinamento generale. *Ex multis* Corte Gius 15 dicembre 1995, c. 415/93 *Union Royal belge des sociétés de football association (A.S.B.I.) e Union des associations européennes de football (U.E.F.A.) c. Bosman*, in *Giust. civ.* 1996, I, 601; Corte Giust. 12 aprile 2005 c.265/03 *Igor Simutenkov c. Ministero de Education y Cultura*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2006, p.496; Corte Giustizia 16 marzo 2010, n. 325/08 *Olimpique Lyonnais SASP c. Bernard*, in *Foro it.* 2010, IV, 506

<sup>34</sup> Ad una sistematizzazione più articolata del fenomeno è pervenuto successivamente M. S. GIANNINI (*Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*), in *Riv. dir. sport.* 1949, 1, p.10; id *"Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi"*, *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, p. 671) il quale, rifacendosi espressamente al pluralismo giuridico, inquadra il fenomeno sportivo come un vero e proprio ordinamento giuridico che viene ad esplicare le proprie funzioni e a perseguire le proprie finalità all'interno dello Stato, ma che allo stesso tempo si distingue da esso in quanto dotato di un proprio apparato organizzativo.

<sup>35</sup> Secondo P. PERLINGIERI, (*L'ordinamento giuridico e i suoi valori* cit., p. 13) l'ordinamento giuridico comprende infatti "tutto ciò che concorre ad ordinare, cioè a

Si supera così l'idea dominante fino alla fine del secolo scorso, secondo la quale l'estensione delle regole di diritto comune all'attività agonistica avrebbe inciso negativamente sulle peculiarità del mondo sportivo<sup>36</sup>. Su un ambiente, cioè, che si riteneva governato da apposite regole, dotate di una loro specificità, in virtù delle quali una serie di condotte certamente illecite se valutate alla stregua dell'ordinamento giuridico generale, erano invece considerate lecite ove fossero conformi alle regole del gioco, essendo queste ultime intrinsecamente caratterizzate dai concetti di rischio e di pericolo<sup>37</sup>.

Attualmente, peraltro, pur dovendosi sottolineare le peculiarità del fenomeno sportivo, è dato rilevare come il comportamento dell'atleta mai possa sfuggire ad una valutazione secondo i valori fondanti il nostro ordinamento, quali essi si traggono dal complesso e articolato sistema delle fonti che, in virtù dei principi di sussidiarietà e specificità, comprende anche le norme endo-associative poste dagli enti sportivi<sup>38</sup>.

---

regolamentare i fenomeni caratterizzanti una comunità organizzata di persone, secondo uno stile di vita condiviso o imposto”.

<sup>36</sup>C. CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Eur. dir.priv.*, 2008, p. 553, che, muovendosi nell'ottica della teoria pluralistica-ordinamentale, rileva come i punti di contatto ed i momenti di collegamento che indubbiamente esistono tra situazioni rilevanti nell'ordinamento sportivo ed in quello statale, non possano mai giungere a “quella che altrimenti diventa confusione e che non va scambiata per il rispetto reciproco che l'autonomia degli ordinamenti esige per ciascuno di essi”.

<sup>37</sup> E. ZERBI, *Responsabilità del pilota e degli organizzatori di eventi sportivi*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1997, p.799

38 A.LEPORE, *Il contratto di cessione di calciatori professionisti unità dell'ordinamento giuridico e giudizio di validità*, in *Rass. dir.ec.sport*, 2011, p.183; id *La responsabilità civile degli allenatori* cit., p. 176, che, da un lato, evidenzia come la pratica sportiva, pur avendo caratteristiche proprie che la differenziano dalle altre attività, rimanga comunque soggetta agli istituti di diritto comune, quali quelli relativi alle cause di giustificazione ed ai criteri di imputazione della responsabilità; dall'altro sottolinea come il rapporto tra regole sportive e ordinamento statale si spieghi proprio in virtù del principio di sussidiarietà. Sul tema vedi pure L. DI NELLA, *Costituzionalità della "giustizia sportiva" e principio di specificità dello sport*, in *Rass. dir ec sport*, 2012, 134 ss. ; E. INDRACCOLO, *Violazione di regole endoassociative e responsabilità professionale*, nota a Cass. 20 settembre 2012, in *Rass. dir. civ.* 2014, 911, secondo il quale detto principio deve essere inteso nel senso di promuovere l'armonia tra le varie fonti al fine di assicurare la realizzazione delle funzioni sociali dello sport, non potendo mai portare ad anteporre le regole endoassociative ai valori fondamentali del nostro ordinamento. Diversamente, M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali, di "buon senso"*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2006, 17, che tende a privilegiare invece l'autonomia delle regole sportive.

39 Si è chiarito (P. PERLINGIERI, *L'ordinamento giuridico e i suoi valori*, cit., p. 22), che la pluralità delle fonti e la complessità “aperta” che caratterizza l'ordinamento italiano non implichi affatto una pluralità di ordinamenti, in quanto attualmente esso è sì complesso, ma

In realtà, si è ampiamente dimostrato, come l'ordinamento, per quanto caratterizzato da una sua specifica complessità, se valutato “nel momento del suo effettivo riscontro, cioè nel momento ermeneutico, volto a realizzarsi come ordinamento del caso concreto, non può che essere unitario [...], anche se risulta da una pluralità di fonti e componenti”<sup>39</sup>. I “diversi insiemi normativi”<sup>40</sup> che compongono l'ordinamento altro non rappresentano se non segmenti che “convivono nell'insieme ordinamentale unitario e superiore”, quale oggi risulta “governato dai principi fondamentali e dai valori giuridici che rappresentano il punto di riferimento per individuare e comporre, in sede interpretativa, i diversi sistemi”<sup>41</sup>.

Del resto, proprio la progressiva estensione della valutazione da parte del giudice ordinario sugli illeciti sportivi testimonia come le norme tecnico-sportive si siano (im)poste all'attenzione dell'interprete anche nei giudizi di responsabilità civile<sup>42</sup>. Questo perché le regole tecniche – come si vedrà – da un lato, sono soggette ad un controllo di meritevolezza da svolgersi alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento; dall'altro, non essendo autosufficienti e non riuscendo a prefigurare tutte le condotte pericolose, sono comunque integrate dalle norme di diligenza, prudenza e perizia di cui all'art. 2043 c.c., al fine di evitare che si legittimino zone di non punibilità per gli atleti, difficilmente giustificabili per l'ordinamento statale<sup>43</sup>.

---

unificato dai principi costituzionali di vertice che costituiscono l'identità di esso. L'A., inoltre, sottolinea come “altro sia l'unità dell'ordinamento e la sua complessità, altro è la pluralità delle giurisdizioni, la diversa funzione che i giudici assolvono nell'applicare principi e regole contenute nell'ordinamento” (p. 26).

40 Di insiemi normativi autonomi e differenziati parla A. FALZEA, *La costituzione e l'ordinamento giuridico*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, I, *Teoria generale del diritto*, Milano, 1999, p. 471.

<sup>41</sup> P. PERLIGIERI, *o.u.c.*

<sup>42</sup> B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002; R. FRAU *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile* (a cura di Cendon), X, Torino, 1988, p. 307 ss.; G. SCIALOJA voce *Responsabilità civile* in *Dig. IV, Discipl. Priv., sez. civ.*, Torino 1988, p. 345 ss; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Torino, 2007; L. DI NELLA, *Sport e mercato. Metodo, modelli, problemi*, Napoli, 2011; id. *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010.

<sup>43</sup> Sul controllo di meritevolezza, vedi P. PERLIGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale* cit., p.611; A. FEDERICO, *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.dd. sportivi* in A. A. VV *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico* cit., p. 369 ss;

5. Per definire i limiti di liceità dell'attività sportiva e le questioni connesse alla responsabilità dell'atleta, particolare rilievo riveste il criterio che fa leva sul nesso funzionale esistente tra gioco ed evento dannoso, di guisa che l'azione lesiva è scriminata là dove sia rispondente alle regole del gioco ovvero nelle ipotesi in cui, pur in presenza della violazione di tali regole, risulti funzionalmente collegata alla gara<sup>44</sup>. Il che significa operare una duplice valutazione: la prima relativa all'effettiva conformità dell'azione lesiva al regolamento di gioco che disciplina quella determinata competizione<sup>45</sup>; l'altra concernente la conformità del comportamento ai comuni principi di diligenza, prudenza e perizia di cui all'art. 2043<sup>46</sup>.

La giurisprudenza afferma infatti che, nel caso di lesioni personali provocate ad un avversario, il minore è responsabile sia se abbia violato volontariamente le norme tecnico-sportive, sia là dove abbia posto in essere una condotta avulsa dal contesto di gioco<sup>47</sup>, ovvero una condotta che, pur rientrando in tale contesto, sia caratterizzata da una violenza o irruenza tali da superare i limiti della lealtà sportiva<sup>48</sup>. Mentre considera lecito il comportamento riconducibile al rischio sportivo inerente a quel tipo di attività, e cioè tenuto in una fase che in genere si presenta nel corso della partita e si traduce in un gesto tecnico normalmente praticato per risolverla senza danni per l'avversario<sup>49</sup>. Ciò sulla base del principio secondo il quale

---

<sup>44</sup> *Ex multis* vedi Cass. 8 aprile 2016 n. 6844; Cass. 27 novembre 2012 n. 20982; Cass. 19 gennaio 2007 n. 1197. Così, ad esempio, nel calcio sono azioni di gioco quelle dirette al controllo o al tiro del pallone, al tentativo di impossessarsi di esso o di contenderlo all'avversario, oltre che alla corsa per l'inserimento nell'azione per ricevere il pallone.

<sup>45</sup> Cass. 8 aprile 2016 n. 6844, che ha deciso il caso in cui un minore, nel corso di una partita, in seguito ad una violenta pallonata, abbia subito una grave lesione all'occhio. Di qui la richiesta risarcitoria dei genitori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio, nei confronti del circolo sportivo, organizzatore della manifestazione, e del suo Presidente per i danni subiti dal giovane atleta durante l'incontro.

<sup>46</sup> P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, vol. III, Torino, 2004, p. 806

<sup>47</sup> Si pensi ai falli di reazione oppure a quelli a gioco fermo o a palla lontana

<sup>48</sup> Cass. 31 marzo 2017 n. 8553; Trib. Milano, 9 ottobre 2017, n: 9572; Cass. 6 dicembre 2011 n.26200, con nota di G. LUDOVICI, in *Dir. fam. pers.* 2012, p. 1023; Cass. 20 aprile 2010 n.20595, che ha rilevato come la condotta idonea a mettere seriamente in pericolo l'incolumità dell'avversario non possa ritenersi scriminata, in quanto l'atleta è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi ma non di disprezzo per la propria integrità fisica. In questo senso, vedi pure Cass. 20 ottobre 2009 n. 2281; Cass. 22 ottobre 2004 n. 20597.

<sup>49</sup> Così, ad esempio, non possono considerarsi coperti dalla causa di giustificazione né l'azione diretta ad intimorire l'avversario o a punirlo per un precedente comportamento (c.d. fallo di reazione), né l'intervento a gamba tesa o lo sgambetto da tergo, quando

l'esercizio di un'attività autorizzata dallo Stato, se rispondente all'interesse generale della collettività sociale - qual è il fenomeno sportivo, che contribuisce al miglioramento della salute - si pone come causa idonea a giustificare i comportamenti degli atleti lesivi dell'altrui integrità fisica<sup>50</sup>.

E', questa, nondimeno, una prospettiva che non deve essere intesa in modo assoluto e rigido, in grado di attribuire allo sport la capacità di determinare, di per sé, la non punibilità dei danni verificatisi durante la competizione<sup>51</sup>, dal momento che tale effetto mai può prescindere dall'esito della comparazione tra le modalità della condotta tenuta dall'atleta nello svolgimento della partita e la natura dell'interesse sostanziale leso<sup>52</sup>. Cosicché, per stabilire quale sia l'interesse prevalente e se vi sia una responsabilità dell'atleta, è necessario aver riguardo sia alle regole del gioco, sia ad altri fattori, quali, ad esempio, il contesto ambientale nel quale la competizione si svolge, le finalità dell'attività sportiva praticata, l'adeguatezza della condotta lesiva rispetto al *neminem laedere* e le conseguenze dannose che da essa sono derivate, dal momento che, anche in tal caso, sono tali elementi che si pongono quali parametri valutativi del giudizio di responsabilità civile<sup>53</sup>.

Ragionando in quest'ottica, si supera allora l'opinione tradizionale, di matrice essenzialmente penalistica, che ravvisava il fattore scriminante esclusivamente nella volontaria e consapevole accettazione, anche tacita<sup>54</sup>, del rischio connaturato a quella determinata attività. Ciò sulla base della previsione di cui all'art. 50 c.p., che individuava nel consenso dell'avente

---

realizzano una violazione volontaria delle regole del gioco tale da superare i limiti della lealtà sportiva; là dove cioè siano posti in essere con una violenza o irruenza tali da mettere volontariamente a rischio l'incolumità dell'avversario.

<sup>50</sup> A tal riguardo, si è sottolineato come lo Stato autorizzi e promuova una molteplicità di attività, quale, ad esempio, l'educazione fisica, proprio al fine di tutelare e migliorare la salute e l'integrità psico-fisica della persona, sì da considerare giustificate le lesioni che da tali attività possono derivare. G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir.pen.* 1975, p. 183; F. CORDEIRO *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. it.*, 1951, II, p. 313.

<sup>51</sup> V. PUTORTI, op. cit., p. 178

<sup>52</sup> L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo* cit. p. 309, che parla di "pertinenza funzionale" tra azione di gioco e finalità della norma violata.

<sup>53</sup> F. BUSNELLI - G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. ass.* 1984, p. 282. M. CIMMINO, op. cit., p. 153

<sup>54</sup> P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, p. 222 ss; R. RAMPIONI, *Sul c.d. "delitto sportivo, i limiti di applicazione*, in *Riv.it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 660 s; ALBERGIANI, *Sport (dir.pen.)*, in *Enc. Dir.*, XLIII, Milano, 1990, p.543.

diritto, nell'accezione del c.d. rischio sportivo, il fattore giustificativo delle condotte sportive lesive. Si affermava, cioè, che colui che decide di partecipare ad una competizione dovesse anche accettare il rischio di poter subire le lesioni conseguenti al tipo di attività praticata<sup>55</sup>, per cui, ove nel rispetto delle regole del gioco, gli fosse stato arrecato un danno, nessun risarcimento avrebbe potuto richiedere al danneggiante<sup>56</sup>.

Tuttavia, contro tale impostazione, si è osservato come essa non solo sia del tutto generica, non contemplando alcuna distinzione tra attività sportive violente, nelle quali c'è contatto fisico fra i giocatori, eventuale o necessario, e sport non violenti nei quali non è prevista alcuna forma di contatto tra gli atleti<sup>57</sup>, ma omette di considerare, altresì, che il consenso dell'avente diritto mai potrebbe giustificare le lesioni arrecate a interessi indisponibili della persona ex art. 2 e 32 Cost<sup>58</sup>. Di qui la conclusione che l'elemento in grado di selezionare l'area di rilevanza giuridica delle condotte sportive lecite sia rappresentato proprio dalla c.d. scriminante sportiva<sup>59</sup>, la cui sfera di operatività però non è predeterminata in modo rigido e astratto, ma si determina in concreto in funzione di una valutazione plurima e differenziata, basata, come si è detto, su una comparazione di interessi alla cui stregua soltanto può giungersi ad un giudizio di illiceità della condotta dell'atleta ed a un'eventuale responsabilità dei soggetti indicati nell' art. 2048 c.c.<sup>60</sup>.

---

<sup>55</sup> Cass. civ. 20 febbraio 1997 n.1564; Cass. pen. 20 novembre 2000, n.8910; Cass. Pen. 17 maggio 2000 n° 2756

<sup>56</sup> P. NUVOLONE, op. cit., p. 222.

<sup>57</sup> Il riferimento è, ad esempio, alla distinzione tra sport in cui lo scontro fisico è necessario (pugilato), oppure eventuale e prevedibile (calcio), e quelli in cui il contatto fisico è del tutto assente, quali il golf ed il tennis.

<sup>58</sup> A. LEPORE, *La responsabilità civile degli allenatori cit.*, p.176 ; M. FRANZONI, *Lo sport nella responsabilità civile*, cit., p. 146; F.D.BUSNELLI, G. PONZANELLI, op. cit., p. 290

<sup>59</sup> La Suprema Corte, a partire dalla fine del secolo scorso, superando il precedente indirizzo che riconduceva la scriminante sportiva nell'ambito delle cause di giustificazione codificate, ha affermato che essa ha una valenza autonoma (Cass. pen. 27 marzo 2001 n° 24942, Cass. pen. 25 settembre 2003, n° 39204; Cass. pen. 4 luglio 2008, n. 44306), in grado di escludere l'antigiuridicità in relazione a fatti che in sé considerati integrerebbero gli estremi di un reato (Cass. 25 febbraio 2000 n°2765). Diversamente C. CASTRONOVO, op. cit., p. 557, che qualifica la scriminante sportiva non quale causa di giustificazione non codificata, bensì come "scriminante di rinvio, del rinvio che l'ordinamento statale deve fare all'ordinamento sportivo" nel momento in cui ne riconosce l'autonomia.

<sup>60</sup> Cass. 26 giugno 2001 n°8740, cit.; L.MEZZASOMA, *Attività parasportive e responsabilità civile*, in *Rass. dir. ec. sport* 2006, p. 271



Del resto, proprio con riguardo alle competizioni dilettantistiche tra minori, la valutazione sul comportamento del giocatore - soprattutto negli sport in cui la violenza non sia intrinsecamente connessa all'attività sportiva praticata, anche se è prevista e disciplinata - presenta talune indubbe peculiarità. Infatti, in dette manifestazioni, l'ambito di applicazione della c.d. scriminante sportiva va valutato in maniera più ristretta rispetto a quanto accade nelle grare tra adulti, dal momento che agli atleti è richiesto un maggior grado di diligenza e di prudenza nel compimento dei gesti tecnici, in modo da salvaguardare più efficacemente l'altrui integrità fisica<sup>61</sup>. Con la conseguenza che la tollerabilità delle condotte fallose e scorrette dovrebbe essere minore, proprio per limitare sensibilmente il rischio connesso a dette attività. Cosicché non pare che possano ritenersi scriminati, in funzione del risultato sportivo, gli stessi comportamenti che sono giustificati nelle competizioni professionistiche tra adulti.

In altri termini, nelle competizioni dilettantistiche tra minori occorre accertare la compatibilità del gesto tecnico non solo con le regole del gioco, ma anche con il *neminem laedere*, tenuto conto della maturità e capacità di discernimento del minore<sup>62</sup> da intendersi come consapevolezza di assumere una decisione e di valutare le conseguenze che dalla sua condotta possono derivare. Giudizio, questo, nel quale particolare rilievo rivestono anche i principi che governano la valutazione soggettiva dei comportamenti lesivi ex art. 2043 c.c., i quali contribuiscono a far sì che gli atleti imparino a stemperare la tensione verso il risultato sportivo, astenendosi dal porre in essere condotte colposamente o dolosamente lesive dell'altrui integrità fisica, pena la creazione di zone di non punibilità difficilmente giustificabili sul piano dell'ordinamento statale.

**6.** Il modello di responsabilità prospettato per l'atleta minore di età consente di esaminare adesso la posizione dei genitori, sui quali grava la presunzione di colpa ex art. 2048 c.c. Anche sotto questo profilo, peraltro, è

---

<sup>61</sup> Così, ad esempio, è responsabile il pugile esperto che nel corso di un allenamento effettuato in assenza di mezzi di protezione cagiona lesioni a un principiante P.DINI, *L'atleta e i limiti del rischio*, in *Riv. dir. sport.* 1977, p. 60; B. AGOSTINIS, *La responsabilità dell'atleta*, in *Studi urbinati*, 2003, p. 7 ss.

<sup>62</sup> P. STANZIONE, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori* in *Studi di Diritto Civile*, Napoli, 1986, p. 464

opportuno procedere attraverso valutazioni plurime e differenziate, che tengano conto dei diversi profili funzionali e strutturali in cui può scindersi la predetta responsabilità.

In realtà, è dato evidenziare che il ruolo dei genitori e la responsabilità ad essi eventualmente imputabile per le lesioni che il figlio abbia arrecato ad un altro atleta non si esaurisce nella fase di iniziazione allo sport e nella scelta di istruttori affidabili. Detta responsabilità può persistere anche durante la gara o l'allenamento, allorquando il minore, pur essendo sotto la sorveglianza degli istruttori, abbia tenuto una condotta che, valutata *ex ante*, secondo un giudizio di prognosi postuma, sia del tutto anomala rispetto al contesto di gioco, di guisa che le lesioni provocate all'avversario possano ricondursi alle tendenze abituali del ragazzo od a una *culpa in educando* dei genitori.

Più precisamente, nel caso in cui il minore sia stato affidato all'istruttore, il padre e la madre potranno essere ritenuti responsabili solo per una carenza educativa, gravando sul sorvegliante l'obbligo di controllare, vigilare e proteggere l'allievo. Cosicché essi per essere esenti da responsabilità dovranno dimostrare di aver adempiuto all'onere indicato dall'art. 147 c.c.<sup>63</sup>, il quale consiste non già "nella mera indicazione di regole, conoscenze o modelli di comportamento", ma anche nel fornire al figlio gli strumenti necessari per consentirgli "la costruzione di relazioni umane affettivamente significative per la migliore realizzazione della sua personalità"<sup>64</sup> e nel controllare che il minore abbia assimilato tali insegnamenti<sup>65</sup>.

Tuttavia, senza ripercorrere il dibattito in ordine alla natura della responsabilità dei soggetti indicati nell'art. 2048 c.c., in questa sede preme rilevare piuttosto come detta responsabilità pare non poter prescindere da una valutazione sulla struttura soggettiva dei comportamenti<sup>66</sup>. Non sembra, cioè, che la responsabilità dei genitori possa derivare esclusivamente dal

---

<sup>63</sup> Da ultimo vedi Trib Trieste 4 luglio 2017 n.488,

<sup>64</sup> Trib. Milano 16 dicembre 2009,

<sup>65</sup> M. COMPORI, *Fatti illeciti: la responsabilità presunta*, in *Comm. cod. civ. Sclesinger*, Milano, 2002, p. 220ss.

<sup>66</sup> M. MANTOVANI, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. cod. civ.* (dir. da Gabrielli), Torino, 2012, p. 98 ss

vincolo parentale che li lega all'autore del danno<sup>67</sup>, in quanto essa va comunque ricondotta ad una violazione degli obblighi di sorveglianza e educazione<sup>68</sup>. Il che significa compiere una valutazione della condotta in concreto, ancorando la nascita dell'obbligo risarcitorio alla colpevolezza, la quale andrà accertata alla stregua di un criterio di diligenza, prudenza o perizia correlato al particolare ambiente sociale in cui si svolge la competizione, alle condizioni familiari, all'età del ragazzo, al carattere, alla sua indole e al grado di libertà e maturità raggiunto.

Diversamente, la giurisprudenza di legittimità, pur affermando, in linea astratta, che ai fini della responsabilità dei genitori sia richiesta una *culpa in educando*, prescinde poi, in concreto, da siffatto accertamento e desume la carente educazione del figlio esclusivamente dalle modalità della condotta<sup>69</sup>, di guisa che è quest'ultima che, valutata nella sua oggettività<sup>70</sup>, costituirebbe l'indice di una cattiva educazione, rendendo così assai difficile la prova di cui al III° comma dell'art. 2048 c.c.

Tale orientamento, però, desta dubbi e perplessità, non tanto nelle ipotesi in cui l'azione lesiva sia funzionalmente estranea alla natura e alle finalità del gioco praticato ovvero sia posta in essere con una violenza o irruenza tali da superare i limiti della lealtà sportiva o sia diretta a provocare una lesione all'avversario, quanto, piuttosto, là dove il gesto tecnico del minore si atteggi, come colpevole violazione delle regole tecniche che disciplinano la competizione. In questi casi, infatti, l'imputazione ai genitori della responsabilità per il fatto illecito commesso dal figlio non sembra del tutto coerente con i principi che nel nostro ordinamento, governano il sistema risarcitorio, i quali – è noto – si fondano sul dolo o sulla colpa del danneggiante.

---

<sup>67</sup> R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Torino 2010, P. 164 ss

<sup>68</sup> G. ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, 2010, p. 710; G. BERTI. DE MARINIS, op. cit. ,p. 1965

<sup>69</sup> Cass.18 novembre 2014 n. 24475; Cass. 6 dicembre 2011 n. 26200, secondo la quale l'inadeguatezza dell'educazione impartita al figlio può desumersi, in mancanza di prova contraria, dallo stesso fatto illecito, il quale può rivelare il grado di educazione e di maturità del ragazzo. G. FACCI, *La prova liberatoria dei genitori per l'illecito del figlio minore dipendente dalle modalità con cui è avvenuto il fatto*, in *Resp. civ. prev.* 2001, p. 1004 ss.

<sup>70</sup> Cass. 22 aprile 2009 n. 9556

7. L'estremo rigore che caratterizza l'orientamento sopra esposto è dettato tuttavia dall'esigenza di tutelare soprattutto l'interesse del danneggiato ad ottenere un risarcimento<sup>71</sup>. Infatti, non avendo normalmente il minore un patrimonio a tal fine sufficiente, si preferisce addossare ai genitori la responsabilità per il danno provocato dal figlio, sì da assicurare alla vittima un ristoro patrimoniale<sup>72</sup>. Di qui la marginalizzazione del ruolo della colpa e la conseguente istituzione di “una forma di garanzia” nei confronti dei danneggiati<sup>73</sup>, imputando il danno a persone individuate in base alle loro qualità<sup>74</sup>.

Viceversa, ove si riconosca che la responsabilità dei genitori derivi non già da una oggettiva, generale e astratta carenza educativa, desunta dalla semplice modalità di commissione dell'illecito, ma da un loro comportamento colposo, si perviene ad un risultato che, da un lato, appare coerente con il nostro sistema di responsabilità civile, dall'altro si rivela maggiormente conforme alla odierna realtà sociale nella quale il minore, soprattutto se prossimo alla raggiungimento della capacità di agire, conosce spazi di libertà e autodeterminazione sempre più ampi<sup>75</sup>.

Se si ragiona in questa logica, può ritenersi allora che il dovere educativo dei genitori possa considerarsi assolto là dove essi abbiano adottato un sistema educativo adeguato sia per gli insegnamenti impartiti, sia per gli spazi di libertà e autonomia<sup>76</sup> concessi al figlio. Questo perché è con riguardo all'ampiezza e alle modalità di esercizio di siffatti diritti che dovrà valutarsi l'esistenza di una loro *culpa in educando*<sup>77</sup>, visto che, in ambito

---

<sup>71</sup> F.D.BUSNELLI, *Capacità ed incapacità d'agire del minore*, in *Dir. Fam.* 1982, p. 63ss; L. ROSSI CARLEO, *La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*, in *Riv.dir.civ.* 1979,II, p. 125 ss.

<sup>72</sup> R. PARDOLESI, *Genitori e illecito dei minori, una responsabilità da risultato?* in *Danno resp.* 2010, p. 368 ss

<sup>73</sup> S. RODOTÀ, *Il problema della Responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 126 ss

<sup>74</sup> M. FRANZONI, *La responsabilità civile*, cit, p. 348 ss, che sottolinea come la responsabilità dei genitori sia di natura indiretta, in quanto essi rispondono per un danno che non hanno direttamente provocato

<sup>75</sup> A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017, p. 43 ss. che nell'esaminare i profili della filiazione dedica particolare attenzione agli strumenti di tutela del minore di età ed alla c.d. genitorialità sociale.

<sup>76</sup> P. STANZIONE- SCIANCALEPORE, *Minori e diritti fondamentali*, Milano, 2006. p 5, che evidenziano come la potestà genitoriale si sia trasformata da diritto di imporre direttive in potere di controllo

<sup>77</sup> G. B. DE MARINIS, op. cit., p.1975

sportivo il ragazzo acquista specifici spazi decisionali e di libertà che contribuiscono allo sviluppo della sua personalità<sup>78</sup>.

Del resto, le riforme che hanno interessato il diritto di famiglia dal '75 ad oggi, segnando un passaggio da una concezione rigida e tradizionale della potestà, fondata sul principio di autorità e protezione familiare, ad nozione di responsabilità genitoriale<sup>79</sup>, hanno valorizzato molto il ruolo del minore, considerandolo come soggetto non più passivamente subordinato alle direttive del padre o della madre, ma dotato di una propria capacità decisionale e in grado di comprendere le conseguenze derivanti dalle scelte effettuate<sup>80</sup>. Prospettiva, questa, che non solo aiuta a ridurre lo iato tra realtà sociale e ordinamento giuridico, ma valorizza altresì l'innegabile e necessario apporto genitoriale nello sviluppo della personalità della prole. Anzi è proprio attraverso un bilanciamento tra la predetta funzione dei genitori ed i diritti di libertà e di autodeterminazione del minore che si evita che questi ultimi si trasformino in arbitrio, rimanendo svincolati da un attento e responsabile controllo da parte del padre e della madre e si riconosce l'importanza della potestà genitoriale nella crescita del figlio.

---

<sup>78</sup> S. RIGAZIO, op cit., p.81 ss.

<sup>79</sup> AA. VV. *La riforma del diritto della filiazione*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2013, p. 3 ss; R.ROSSI, *Filiazione: cosa cambia*, Milano 2014; A. PALAZZO, *La riforma dello stato di filiazione*, in *Riv.dir.civ.*2013, p. 245 ss

<sup>80</sup> Sul Rapporto tra potestà dei genitori e libertà del minore vedi GIACOBBE, *Potestà dei genitori e progetto educativo*. in G. Frezza ( a cura di) *Trenta anni dalle riforme del diritto di famiglia*, Milano, 2005 p. 113; più di recente A. GORGONI op. cit., p. 68 ss che osserva come la giurisprudenza, anche sovranazionale, abbia ampiamente valorizzato la filiazione sì da indurre a dubitare che il legame di sangue, il principio del *favor veritatis* e l'eterosessualità possano considerarsi ancora oggi quali criteri capaci di governare i complessi problemi della contemporaneità.